



Sentenza

n. 17 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario, dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di
Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio al n. **62019** del registro di Segreteria, introdotto con
ricorso in riassunzione da appello depositato in data 3 dicembre
2020 e proposto dal Sig. M. C. (C.F. -), nato a - il - e residente in
- (-), Via -, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Santoro
(C.F. SNTFNC77P50D086W, indirizzo PEC per le comunicazioni
francesca.santoro@firenze.pecavvocati.it) e Massimo Urzi (C.F.
RZUMSM75A06D612R, indirizzo PEC per le comunicazioni
massimo.urzi@firenze.pecavvocati.it) del Foro di Firenze,
elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima in Firenze,
via Paolo Toscanelli n. 9, come da procura in atti;

contro

- **Ministero dell'interno**, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le
risorse umane, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, con sede in Firenze, alla via degli Arazzieri, 4, e ivi
domiciliato, non costituito;

nonché nei confronti di

- **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 80974 del 21 luglio 2015 del notaio Paolo Castellini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;

Udite nella pubblica udienza del 15 dicembre 2023 – celebrata con l'assistenza del Segretario Dott. Federico Liparulo – l'Avv. Francesca Santoro per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS, nessuno comparso per il Ministero della Difesa.

PREMESSO IN FATTO

Con l'originario atto introduttivo l'istante, in epigrafe dettagliato, aveva impugnato il decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, notificato in data 26 aprile 2013.

Con tale atto era stata respinta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per "*disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale*" e "*ipertensione arteriosa senza impegno d'organo in buon equilibrio emodinamico*", con ascrizione delle infermità alla categoria III della tabella "A" (in considerazione del cumulo delle

patologie e della loro progressione), o alla diversa ritenuta di giustizia.

Il relativo beneficio era stato poi concesso dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con la sentenza 26 luglio 2017, n. 191 (all'esito della correzione del dispositivo, effettuata con ordinanza in data 4 gennaio 2018, n. 1) in adesione a quanto indicato nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento giurisdizionale di primo grado.

Su ricorso dello stesso istante, tuttavia, era intervenuto un giudizio di appello, in quanto lo stesso ne aveva censurato la violazione di legge per omessa pronuncia sull'ascrivibilità a categoria pensionistica delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. In sostanza, pur riconoscendo il giudice di prime cure la dipendenza da causa di servizio, lo stesso aveva omesso di definirne la categoria.

Ritualmente riassunto il giudizio, alla prima udienza di trattazione, era stato rilevato il mancato rispetto del termine per la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti dell'Amministrazione resistente (non costituita) di cui all'articolo 155, comma 6, c.g.c.

Pertanto, la trattazione era stata rinviata (decreto 29 luglio 2021, n. 20) alla data del 16 dicembre 2021, data ulteriormente rinviata per il mutamento della persona fisica del giudice.

Nella camera di consiglio da remoto, svolta a seguito di trattazione scritta, fissata per la data dell'8 marzo 2022, in base

a quanto previsto dall'articolo 85, commi 1 e 5, del d.l. n. 18/2020, il Giudice ravvisava la perdurante necessità, ai fini della decisione, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio (poi disposta con ordinanza n. 8 del 9 marzo 2022), in ordine al punto della causa ancora controverso, con l'incarico conferito al Collegio medico legale (CML) - Sezione speciale presso la Corte dei conti in Roma ed il termine assegnato di 90 giorni.

In seguito ad un ulteriore mutamento della persona fisica del Giudice, rilevata la scadenza del termine assegnato con l'ordinanza n. 8/2022 del 9 marzo 2022 e considerati i tempi ragionevolmente necessari per l'espletamento del predetto incarico di CTU, ivi compresa l'eventuale visita domiciliare del ricorrente, anche delegata alle strutture sanitarie presenti sul territorio, nonché la necessità di assicurare alle parti la certezza dei tempi del giudizio, con decreto del 13 dicembre 2022 veniva fissata l'udienza del 14 aprile 2023 per la discussione del giudizio in epigrafe.

In data 28 gennaio 2023 perveniva la comunicazione dal CML in merito all'inizio delle operazioni peritali previste per il giorno 3 febbraio 2023, cui seguivano alcuni scambi di mail tra l'Avv. Santoro e il CML in merito all'eventuale spostamento della predetta data.

All'udienza del 14 aprile 2023, questo Giudice, preso atto dell'avvio delle operazioni peritali in data 3 febbraio 2023 e del mancato deposito della relazione del CTU, con l'assenso dell'Avv.

Santoro, rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 1 giugno 2023, autorizzando le parti a depositare memorie e documenti entro il 22 maggio 2023.

Nel pomeriggio del 14 aprile 2023 veniva depositata la relazione peritale del CML. Le parti non depositavano memorie in vista della successiva udienza.

All'udienza del 1 giugno 2023 questo Giudice rilevava d'ufficio che le conclusioni formulate nel ricorso riguardavano sia l'ascrivibilità tabellare dell'infermità sofferta dal ricorrente ai fini del trattamento pensionistico sia il conseguente accertamento del diritto alla pensione privilegiata, ma che, tuttavia, il ricorso risultava proposto solo nei confronti del Ministero della Difesa e non anche dell'INPS. Pertanto, il Giudice chiedeva, preliminarmente, se il ricorrente intendesse limitare la domanda all'accertamento della categoria tabellare dell'infermità per poi presentare la domanda ad INPS in via amministrativa oppure se intendesse insistere per la dichiarazione di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, rendendosi in tale ultimo caso necessaria la chiamata in giudizio di INPS per l'integrazione del contraddittorio.

L'Avv. Santoro, presente per il ricorrente, si dichiarava favorevole all'integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS al fine di ottenere il pieno accoglimento della domanda.

Pertanto, nessuno essendo presente per il Ministero dell'Interno, questo Giudice si riservava provvedimenti di integrazione del

contraddittorio, poi effettivamente adottati con l'ordinanza n. 34 del 27 giugno 2023, con chiamata in causa dell'INPS e fissazione della nuova udienza di trattazione per il 10 novembre 2023.

In data 30 ottobre 2023 si costituiva in giudizio l'INPS per eccepire, in via principale, l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'Istituto per mancanza di previa domanda amministrativa di pensione privilegiata, nonché di un provvedimento dell'Ente medesimo, e, in subordine, chiedere il rigetto del ricorso nel merito; in ulteriore subordine, l'INPS eccepiva la prescrizione degli arretrati per il periodo antecedente ai 5 anni dalla notifica del ricorso all'Istituto e, *“nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto alla pretesa liquidazione della pensione di privilegio, disporre la previa deduzione nella misura di legge di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di equo indennizzo”*.

Inoltre, l'INPS insisteva per l'inutilizzabilità nei propri confronti della CTU espletata prima della chiamata in giudizio dell'Istituto, chiedendo pertanto – qualora non fosse accolta l'eccezione dell'inammissibilità del ricorso – il rinnovo della CTU, con l'affidamento dell'incarico ad un soggetto diverso.

All'udienza del 10 novembre 2023, nessuno comparso per il Ministero dell'Interno, l'Avv. Santoro per il ricorrente depositava copia della domanda di pensione privilegiata datata 28 giugno 2012 e della determinazione di rigetto di INPS n. 63/2015, al fine di contestare l'eccezione di inammissibilità per mancanza della

previa domanda amministrativa. Inoltre, riguardo al tema della prescrizione, rappresentava che il decreto del Ministero dell'Interno di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente risultava notificato al Sig. C. solo nel mese di luglio 2018, concludendo pertanto per l'integrale accoglimento della domanda formulata. L'Avv. Micheli per l'INPS chiedeva di rinviare la trattazione del giudizio ad un'altra udienza, al fine di svolgere le verifiche interne in merito alla domanda pensionistica depositata dalla difesa del ricorrente in udienza, in quanto non rinvenuta internamente in occasione della costituzione in giudizio su chiamata del Giudice.

Questo Giudice, con ordinanza a verbale, preso atto della produzione in udienza della documentazione relativa alla domanda di pensione privilegiata, ne disponeva l'acquisizione agli atti del fascicolo del giudizio, rinviando la trattazione del giudizio all'udienza del 15 dicembre 2023, autorizzando le parti al deposito di eventuali memorie entro il termine di 10 giorni prima dell'udienza.

In data 4 dicembre 2023 l'INPS depositava una memoria autorizzata con la quale, pur rinunciando all'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa, riconfermava, in via principale, l'eccezione di inammissibilità del ricorso nei propri confronti per mancata impugnazione da parte del Sig. C., del *“provvedimento adottato dall'Istituto pur essendo lo stesso nella sua disponibilità e prodotto*

agli atti in occasione dell'udienza del 10.11.2023". In subordine, l'INPS insisteva per il rigetto del ricorso nel merito, per motivi già esposti in sede di costituzione in giudizio, chiedendo, in particolare, in via istruttoria, il rinnovo della CTU già espletata in precedenza in assenza del contraddittorio con l'Istituto. In ulteriore subordine, l'INPS eccepiva la prescrizione degli arretrati per il periodo antecedente ai 5 anni dalla notifica del ricorso all'Istituto e, "nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto alla pretesa liquidazione della pensione di privilegio, disporre la previa deduzione nella misura di legge di quanto già percepito dal ricorrente per la medesima causale a titolo di equo indennizzo".

Il ricorrente non depositava memorie autorizzate in vista dell'odierna udienza.

All'odierna udienza, nessuno comparso per il Ministero della Difesa, l'Avv. Francesca Santoro per il ricorrente e l'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS svolgevano le difese come da verbale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. In particolare, sul tema della richiesta di rinnovo della CTU, l'Avv. Micheli insisteva per l'inutilizzabilità della stessa, in quanto l'INPS diveniva parte processuale solo successivamente all'espletamento della stessa, mentre l'Avv. Santoro per il ricorrente argomentava per l'assenza di lesione dei diritti di difesa dell'INPS, trattandosi di una perizia documentale limitata all'ascrivibilità tabellare di una patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, questione non

rientrante nelle competenze proprie dell'Istituto, rimettendosi comunque alle decisioni del giudice sul punto. In merito all'eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti dell'INPS per mancata impugnazione del provvedimento di diniego, l'Avv. Santoro per il ricorrente richiamava la sentenza n. 267/2017 di questa Sezione che dichiarava l'inammissibilità del ricorso in precedenza proposto dal Sig. C. contro il rigetto della domanda di pensione privilegiata per l'identità del *petitum* e della *causa petendi* con quelli dell'odierno giudizio, all'epoca già pendente, sul presupposto dell'unitarietà del rapporto pensionistico da accertare.

La causa veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, stante la regolare notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di trattazione, eseguita via PEC in data 16 luglio 2021 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (all'indirizzo ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it), come da ricevuta di consegna in atti, e la mancata costituzione nel presente giudizio. Per completezza, si rileva che il ricorso con il relativo DFU risulta essere notificato, in pari data, anche all'indirizzo PEC del Ministero dell'Interno (mininterno.attgiudiziari@pec.interno.it).

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere che *“Il giudizio di rinvio... costituisce a tutti gli effetti una nuova, autonoma fase del giudizio, che, pur essendo soggetta per ragioni di rito alla medesima disciplina prevista per la fase in esito alla quale è stata emessa la sentenza impugnata, si svolge dinanzi ad un giudice diverso, designato da questa Corte, e richiede una nuova costituzione delle parti, con l’osservanza delle disposizioni relative a tale atto, in mancanza della quale la parte dev’essere dichiarata contumace, anche nel caso in cui si fosse validamente costituita nelle precedenti fasi del giudizio”* (Cass. ord. n. 8557/2022, negli stessi termini Cass. sent. n. 15489/2000).

2. Ai fini dell’esatta individuazione del *thema decidendum*, è utile precisare che il presente giudizio di rinvio è conseguente all’accoglimento del ricorso in appello contro la sentenza di questa Sezione n. 191 del 26 luglio 2017 per il vizio di omessa pronuncia sull’ascrivibilità tabellare del complesso patologico *“disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale”* e *“ipertensione arteriosa senza impegno d’organo in buon equilibrio emodinamico”*, mentre il capo della domanda relativo alla dipendenza di entrambe le predette patologie da causa di servizio non è stato oggetto di impugnazione in appello e, pertanto, risulta ad oggi accertato con l’efficacia di giudicato.

Inoltre, occorre premettere che il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti – pur riferito specificamente ad un provvedimento amministrativo di diniego - non ha carattere

annullatorio del provvedimento medesimo per vizi di legittimità, ma verte sull'accertamento nel merito della spettanza o meno del diritto al trattamento previdenziale richiesto.

A tale riguardo si rileva che il giudizio delle prime cure è stato instaurato dal Sig. C. con il ricorso contro il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco (notificato all'interessato in data 26 aprile 2013), con cui veniva respinta la domanda dell'odierno ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del predetto complesso patologico.

Dalla documentazione depositata in udienza del 10 novembre 2023 risulta che il Sig. C. aveva presentato la domanda di pensione privilegiata già in occasione della cessazione dal servizio per l'inidoneità al servizio operativo quale capo reparto esperto presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze, con decorrenza dal 31 maggio 2012, nelle more dell'istruttoria volta all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal medesimo.

La determinazione INPS n. 63 del 22 settembre 2015, di mancato accoglimento della predetta domanda di pensione privilegiata, sopraggiungeva nel corso del giudizio di prime cure, instaurato dal ricorrente nei confronti del solo Ministero dell'Interno, ed è stata oggetto di un autonomo ricorso dinanzi a questa Sezione, dichiarato tuttavia inammissibile con sentenza n. 267 del 14 novembre 2017, con la seguente motivazione:

“Dagli atti presenti al fascicolo di causa e per stessa affermazione della difesa del ricorrente (vedasi istanza di sospensione pervenuta il 25 settembre 2017, con i relativi allegati), risulta, infatti, che l’odierno ricorso presenta identità di petitum e di causa petendi rispetto ad altro gravame, iscritto al n. 59830 del Registro di Segreteria e già deciso con sentenza n. 191/2017 di questa Sezione giurisdizionale.

Nello specifico, entrambi i ricorsi risultano finalizzati ad ottenere la pensione privilegiata, previo riconoscimento della relativa dipendenza, per le medesime infermità “disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale” e “ipertensione arteriosa senza impegno d’organo in buon equilibrio emodinamico”.

Risulta allora palese la violazione del principio del ne bis in idem, precludente, per evidenti ed irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, una seconda decisione da parte dello stesso giudice -o da parte di giudici diversi- su identica domanda (in termini, tra le altre, Cass. n. 15341/2005).

Né, del resto, la violazione del ne bis in idem risulta esclusa dalla circostanza per cui, con il presente gravame è stato impugnato un provvedimento negativo (la determina n. 63 del 22 settembre 2015 dell’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici) diverso da quello, pure negativo, impugnato con il precedente ricorso n. 59830/PC (decreto n. 1600 del Ministero dell’Interno in data 9 aprile 2013, anch’esso significativamente adottato in conformità alla delibera

del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 24686/2012 del 16.1.2013).

Sul punto, è appena il caso evidenziare che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti, ancorché strutturato come ricorso avverso atti della P.A., ha per oggetto il rapporto obbligatorio di quiescenza in essere tra le parti nella sua globalità e non può ridursi ad un mero sindacato sulla legittimità dei singoli atti regolanti lo stesso.

In altri termini, il giudice contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), ha la cognizione piena ed esclusiva su ogni questione attinente al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione, attinendo la giurisdizione della Corte in materia pensionistica al rapporto e non già al provvedimento pensionistico.

Ne consegue che la Corte dei Conti, nel decidere in materia pensionistica, non conosce tanto della legittimità del singolo atto amministrativo al fine di eventualmente disporne l'annullamento, bensì conosce, in termini sostanziali, del merito della fattispecie dedotta in giudizio (in termini, tra la altre, Corte Conti, Sez. giur. Veneto n. 79/2013)".

3. Non avendo l'INPS impugnato tale ultima sentenza n. 267/2017, né attivato alcun strumento processuale per intervenire – eventualmente in termini oppositivi – nel giudizio instaurato per primo (*id est*, nel presente giudizio, all'epoca pendente nella fase di correzione dell'errore materiale della

sentenza n. 191/2017 di questa Sezione), l'eccezione di inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto del Sig. C. a conseguire il trattamento di pensione privilegiata nell'ambito del presente giudizio, formulata in via principale dalla difesa dell'INPS per la prima volta a distanza di 6 anni dalla data in cui l'odierna resistente ne era messa a conoscenza, avendo nel frattempo beneficiato della definizione in rito dell'autonomo ricorso proposto nei suoi confronti, si sostanzia in un comportamento contrario ai principi di correttezza processuale. In ogni caso, la mancata chiamata in giudizio di uno dei soggetti pubblici nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre effetti non configura una fattispecie di inammissibilità della domanda, ma rileva esclusivamente ai fini dell'integrità del contraddittorio, salvaguardata per l'effetto dell'ordinanza n. 34 del 27 giugno 2023.

Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti dell'INPS per mancata impugnazione da parte del Sig. C. del provvedimento di diniego della pensione privilegiata risulta manifestamente infondata, oltre che in diritto (trattandosi di un giudizio non sull'atto, ma sul rapporto), anche in fatto (essendo stato dimostrato che tale provvedimento è stato oggetto di un autonomo ricorso nei confronti dell'Istituto).

4. Nel merito, il ricorso – come delimitato dall'interessato in sede del presente giudizio di riassunzione con riferimento alla categoria tabellare di cui si chiede il riconoscimento – verte

sull'accertamento della categoria della pensione privilegiata ordinaria spettante al Sig. C. sin dalla data di collocamento in quiescenza (31 maggio 2012), in relazione al compresso patologico delle infermità "*disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale*" e "*ipertensione arteriosa senza impegno d'organo in buon equilibrio emodinamico*", la cui dipendenza da causa di servizio risulta già accertata, con l'efficacia di giudicato, dalla sentenza n. 191/2017 di questa Sezione.

Ad avviso del ricorrente, il predetto complesso patologico sarebbe ascrivibile ad almeno terza categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981, come da perizia di parte in atti.

Il ricorso merita l'accoglimento solo in parte, con l'ascrivibilità, per cumulo, di tale complesso patologico alla sesta categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981.

5. A supporto di tale conclusione, deve essere anzitutto rigettata l'istanza di rinnovo della CTU formulata dall'INPS sul presupposto del completamento dell'attività peritale in data antecedente alla chiamata in giudizio dell'Istituto.

Il tardivo rilievo d'ufficio *in extremis* della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto previdenziale è stato determinato dalla complessità della vicenda processuale, come descritta nella parte in fatto, e, in parte, dalle pregresse difficoltà organizzative della Sezione, a lungo caratterizzata da un rilevante carico di pendenze gravante su un ridotto organico di magistrati che ne determinava anche la

frequente rotazione (solo nel presente giudizio di rinvio si sono succedute tre persone fisiche di Giudice unico).

Tuttavia, nel processo era già presente sin dall'inizio il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soggetto pubblico caratterizzato dall'identità dell'interesse sostanziale alla regolarità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio e dell'ascrivibilità tabellare delle infermità sofferte dal ricorrente.

D'altro canto, il ricorrente poteva legittimamente confidare nella regolarità del presente giudizio - anche ai fini dell'accertamento della spettanza del trattamento pensionistico - all'esito della sentenza n. 267/2017 di inammissibilità dell'autonomo ricorso proposto nei confronti dell'INPS.

Pertanto, nel rispetto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, non si ravvisano i presupposti per il rinnovo della CTU già espletata al fine di consentire la partecipazione di un consulente tecnico di parte nominato dall'INPS.

Difatti, allo stato degli atti la *res litigiosa* appare interamente definita sotto il profilo medico legale.

È del tutto pacifico che la consulenza tecnica d'ufficio non rappresenta un mezzo di prova, ma uno strumento di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini della decisione, mentre le richieste eventualmente avanzate a tal fine dalle parti devono essere considerate semplici istanze di sollecito

all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (cfr. Cass. n. 6903/1994). L'esercizio di tali poteri involge un giudizio di mera opportunità rimesso all'apprezzamento esclusivo discrezionale del giudice (Cass. n. 10658/1999).

In tale contesto, la decisione circa l'eventuale rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio già espletata prima della chiamata in causa dell'INPS non attiene al diritto di difesa dell'Istituto, ma presuppone esclusivamente un giudizio prognostico circa l'apporto conoscitivo che l'Ente previdenziale avrebbe potuto fornire per la maggiore completezza o la migliore comprensibilità della relazione peritale.

Sul tema, è utile evidenziare che si è trattato di un'attività peritale svolta da un qualificato organo pubblico a ciò appositamente deputato – Stato Maggiore della Difesa, Sezione Speciale (IV) del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti – esclusivamente su base documentale, senza visita personale, né partecipazione di difensori o di periti di parte, ma, al contempo, non oggetto di rilievi critici in sede difensiva, nonostante la conclusione finale meno favorevole rispetto alla richiesta formulata nel ricorso (riconoscimento, per cumulo, della sesta categoria invece della terza).

Pertanto, questo Giudice ritiene che l'apporto conoscitivo recato dalla relazione peritale redatta dal predetto Collegio Medico Legale in data 14 aprile 2023 risulti determinante e sufficiente ai fini della decisione, senza necessità di rinnovo, supplemento o

richiesta di chiarimenti, in quanto le conclusioni rassegnate sono sopportate da un'esposizione chiara e lineare della documentazione esaminata.

D'altro canto, l'INPS avrebbe potuto formulare eventuali specifici rilievi critici alla predetta relazione peritale – anche solo per metterne in dubbio l'attendibilità in concreto – già in sede di costituzione in giudizio, oltre che in occasione della successiva memoria autorizzata.

6. Le conclusioni della CTU in merito alla valutazione della percentuale di invalidità a carico del ricorrente sono fatte proprie da questo Giudice sia per quanto riguarda ciascuna delle due patologie singolarmente considerata sia nella parte relativa all'applicazione delle regole di cumulo in presenza di due infermità entrambe singolarmente ascrivibili alla Tabella A.

In primo luogo, l'ascrivibilità della patologia psichiatrica *“disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale”* alla settima categoria della Tabella A, in quanto una sindrome depressiva endoreattiva grave, con un'invalidità ricompresa fra il 31 e il 40%, risulta attestata non solo dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale nella relazione peritale del 14 aprile 2023, ma anche dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Firenze nel verbale n. 022390 del 30 maggio 2012 (mentre il ricorrente concludeva per l'ascrivibilità della predetta patologia alla sesta categoria). La presenza di conclusioni concordi di due diversi organismi

pubblici competenti in materia rappresenta un elemento sufficiente per determinare il convincimento di questo Giudice circa la correttezza della valutazione sul punto.

Con riferimento al disturbo ipertensivo, la CTU conclude per l'ascrivibilità all'ottava categoria della Tabella A, con un'invalidità a carattere permanente da ricomprendersi fra il 21 e il 30%, in quanto oggettivabile in *“una cardiopatia ad insulto tensivo in fase iniziale ed in buon compenso emodinamico, essendo presente, ai limiti superiori della norma, il solo calibro dell'aorta ascendente di [43 mm.]”*. Pertanto, l'organo di consulenza propone per la corrispondenza dell'infermità *“ipertensione arteriosa senza impegno d'organo in buon equilibrio emodinamico”* alla diagnosi oggettiva *“certificata cardiopatia ipertensiva di grado lieve ecocolordoppler accertata”*.

In questo caso, la diversità delle conclusioni della CTU del 2023 rispetto alle valutazioni della C.M.O. di Firenze del 2012 – che qualificava l'infermità come ascrivibile alla Tabella B – trova spiegazione in una difformità tra gli esiti degli accertamenti strumentali messa in evidenza già nel 2012 dal perito di parte nelle proprie osservazioni preliminari sul parere del Comitato.

In particolare, l'ecocolordoppler effettuato il 30 maggio 2012 presso la C.M.O. risultava *“negativo per l'impegno del muscolo cardiaco e la dilatazione aortica”*, mentre lo stesso esame strumentale effettuato dal Sig. C. 6 mesi prima (in data 30 novembre 2011) evidenziava alcune alterazioni funzionali a

carico del muscolo cardiaco, con – per quanto di principale interesse in questa sede – “*lieve ectasia dell’aorta ascendente (43 mm)*”.

Il confronto tra il livello di dettaglio dei due referti strumentali dell’epoca fa propendere questo Giudice per la conclusione circa la maggiore accuratezza dell’esame eseguito in data 30 novembre 2011, su cui risulta basata la diagnosi oggettiva operata in sede della CTU disposta nel presente giudizio.

Così accertate le categorie tabellari di ciascuna patologia singolarmente considerata, risulta corretta la conclusione della CTU circa l’ascrivibilità, per cumulo, del complesso patologico alla sesta categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981.

7. La decorrenza del relativo trattamento di pensione privilegiata ordinaria di sesta categoria spettante al Sig. C. deve stabilirsi dalla data di congedo (quindi, dal 31 maggio 2012), in quanto la predetta ascrivibilità tabellare risulta attestata già dalla valutazione della C.M.O. del 30 maggio 2012 per la patologia depressiva e dagli esami strumentali addirittura precedenti (referto dell’ecocolordoppler del 30 novembre 2011) per la patologia cardiaca.

8. Infine, l’eccezione di prescrizione dei ratei della pensione privilegiata ordinaria per il periodo antecedente ai 5 anni dalla notifica del ricorso all’Istituto risulta infondata all’esito dell’accertamento della sequenza procedimental-processuale che vede la relativa domanda presentata dal Sig. C. in data 28

giugno 2012, il provvedimento di diniego da parte dell'INPS datato 22 settembre 2015, ritualmente impugnato con il ricorso autonomo depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 11 aprile 2016, poi dichiarato inammissibile con sentenza n. 267 del 14 novembre 2017 sul presupposto della pendenza del presente giudizio, di cui pertanto INPS veniva posta ritualmente a conoscenza, ivi compreso l'effetto sospensivo della prescrizione in pendenza dell'accertamento dei presupposti del diritto al trattamento di pensione privilegiata da far valere nei confronti dell'Ente previdenziale.

9. Per tutte le ragioni esposte il ricorso del Sig. C. deve essere accolto, con l'accertamento dell'ascrivibilità, per cumulo, del complesso patologico delle infermità *“disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale”* e *“ipertensione arteriosa senza impegno d'organo in buon equilibrio emodinamico”* alla sesta categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981 con decorrenza dal 31 maggio 2012 (data di congedo) e il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corrispondente pensione privilegiata ordinaria a vita a partire da tale data. Pertanto, INPS deve essere condannata alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al Sig. C. con decorrenza originaria, previa decurtazione delle somme già percepite con la pensione attualmente in godimento e del 50% dell'importo dell'indennità già liquidata per il predetto complesso patologico a norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 686/1957.

Sui maggiori ratei di pensione eventualmente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

10. La complessità delle questioni medico-legali trattate e la parziale soccombenza reciproca (con riferimento alla domanda principale di accertamento dell’iscrizione alla terza categoria formulata dal ricorrente nel giudizio delle prime cure) giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di rinvio e del grado di appello, in quanto specificamente riferiti all’ascrivibilità tabellare dell’infermità sofferta dal Sig. Caledroni. Resta confermata la statuizione sulle spese processuali contenuta nella sentenza di prime cure (n. 191/2017), in quanto basata sulla soccombenza del Ministero dell’Interno sulla questione della dipendenza da causa di servizio del predetto complesso patologico, passata in giudicato per mancata impugnazione del relativo capo della sentenza medesima (appellata dal ricorrente esclusivamente per omessa pronuncia sulla categoria tabellare).

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal

Sig. M. C.:

1. Dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

2. Accerta l'ascrivibilità, per cumulo, del complesso patologico delle infermità "*disturbo depressivo maggiore in scarso compenso trattamentale*" e "*ipertensione arteriosa senza impegno d'organo in buon equilibrio emodinamico*" alla sesta categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981 con decorrenza dal 31 maggio 2012 (data di congedo) e il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corrispondente pensione privilegiata ordinaria a vita a partire da tale data;

3. Condanna INPS alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al Sig. C. con decorrenza originaria, previa decurtazione delle somme già percepite con la pensione attualmente in godimento e del 50% dell'importo dell'indennità della Tabella B già liquidata per il predetto complesso patologico. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria – quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi – con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

4. Compensa le spese del presente giudizio di rinvio e del grado di appello.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023.

IL GIUDICE

dott.ssa Khelena Nikifarava

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente